



*Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*  
Capitaneria di porto di Venezia

## **ORDINANZA**

Il sottoscritto Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia,

**VISTA:** la richiesta s.n. in data 16/07/2021, con cui la Soc. CARBONES ITALIA S.r.l., con sede a Marghera (VE), ha richiesto l'emissione di un provvedimento per la disciplinata della viabilità in via del Commercio – area portuale di Marghera - nel Comune di Venezia, in occasione dei lavori di adeguamento del raccordo ferroviario interno al proprio stabilimento, affidati alla Soc. CO.RAC.FER. S.r.l. di Casale sul Sile (TV);

**VISTA:** la nota protocollo n°13699, in data 14/09/2021, dell'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S., con la quale ha comunicato la conformità dell'intervento proposto al vigente Piano Regolatore Portuale, nonché il nulla osta di competenza ai soli fini demaniali marittimi, dettando condizioni e prescrizioni all'esecuzione dei lavori di che trattasi;

**VISTE:** le proprie Ordinanze n°15/84 in data 26/03/1984 e ss.mm./ii. e n°81/2007 in data 16/07/2007 e ss.mm./ii., con le quali sono state emanate le norme che disciplinano l'accesso in porto, la circolazione e la sosta dei veicoli nell'area portuale di Marghera;

**VISTO:** l'art. 6 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - "Nuovo Codice della Strada", nonché il D.M. 22 dicembre 2010;

**VISTI:** gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima).

## **RENDE NOTO**

che **dal 27 settembre al 08 ottobre 2021**, saranno effettuati ad opera della Soc. CO.RAC.FER. S.r.l., per conto della Soc. CARBONES ITALIA S.r.l., lavori di adeguamento del raccordo ferroviario interno al proprio stabilimento sito in **Via del Commercio** - area portuale di Marghera - nel Comune di Venezia, nell'area meglio individuata nello stralcio planimetrico allegato 1 alla presente Ordinanza.

## **ORDINA**

### **Articolo 1**

Nell'arco temporale di cui al "rende noto", la viabilità in **Via del Commercio** - area portuale di Marghera - nel Comune di Venezia, subirà alcune modifiche con restringimento della corsia di

transito in direzione da Sud verso Nord, per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori di che trattasi, secondo quanto previsto dal disciplinare tecnico di cui al D.M. 10 luglio 2002 del Codice della Strada, ovvero dalla Tabella 61 in allegato 2 alla presente Ordinanza.

## **Articolo 2**

La Società appaltante, responsabile dell'attività di che trattasi, dovrà rispettare le seguenti condizioni/prescrizioni, oltre a quelle dettate dall'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S. con la nota in premessa richiamata:

1. Posizionare, preliminarmente all'inizio di qualsiasi attività, idonea segnaletica temporanea in ottemperanza alla normativa vigente in premessa richiamata;
2. Oscurare i segnali preesistenti, contrastanti con la segnaletica da apporre temporaneamente, al fine di non generare equivoci;
3. Mantenere la segnaletica temporanea per tutta la durata dei lavori, controllando che terzi non la asportino o la rendano inefficace;
4. Predisporre idonee misure atte a garantire in qualsiasi momento il transito dei veicoli, con particolare riferimento ai mezzi di soccorso e di servizio;
5. Garantire all'occorrenza la presenza di movieri - debitamente attrezzati - che assicurino lo svolgimento regolare del traffico in sicurezza;
6. Ottemperare alle previsioni normative e regolamentari vigenti adottate dal Governo e dalla Regione Veneto a riguardo dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
7. Provvedere, al termine degli interventi in questione, alla pulizia della carreggiata ed al ripristino dello stato dei luoghi, ivi compresa la segnaletica a carattere permanente.


## **Articolo 3**

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi dell'art. 6, comma 14, del Decreto Legislativo n. 285/92 e ss.mm./ii in premessa richiamato.


Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua emanazione mediante pubblicazione nell'apposita sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito web istituzionale [www.guardiacostiera.gov.it/venezia](http://www.guardiacostiera.gov.it/venezia).

Venezia, lì (data della firma digitale)

  
IL COMANDANTE  
Amm. Isp. (CP) Piero PELLIZZARI  
(Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo  
n°82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative)

**AREA DI INTERVENTO - VIA DEL COMMERCIO IN PORTO MARGHERA**



ESTRATTO DISCIPLINARE TECNICO D.M. 10 LUGLIO 2002

